

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 febbraio 2017, n. 38
Ottemperanza Sentenza Consiglio di Stato n. 4190/2016. Verifica compatibilità per l'installazione di n. 1 RMN e di n. 1 TAC presso la struttura denominata "Ars Radiologica s.r.l.", sita nel Comune di Ruffano alla Piazza N. Sauro n. 6. Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 06/08/2014 — di conferimento di Alta Professionalità "Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l'Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 21/07/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l'Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l'Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), ha pronunciato la Sentenza n. 4190/2016 sul ricorso numero di registro generale 9667 del 2015, proposto da Regione Puglia contro Ars Radiologica S.r.l. e con l'intervento, ad adiuvandum, di Istituto Santa Chiara S.r.l., per la riforma della sentenza del TAR Puglia - Lecce Sez. II, n. 1216/2015, resa tra le parti, "*concernente note Regione Puglia, Servizio Accreditamento, 4.7.2014, 21 luglio 2014 e 10 ottobre 2014 nella parte in cui hanno respinto l'istanza di autorizzazione per installazione apparecchiatura TAC e RMN, ripresentata dall'appellante nel 2011*", accogliendo "*l'appello principale proposto da Regione Puglia e l'appello incidentale proposto da Ars Radiologica srl, ciascuno nei sensi indicati in motivazione, e, per l'effetto, confermando la sentenza appellato con diverso motivazione, accoglie nei sensi esposti il ricorso proposto in primo grado da Ars Radiologica srl e, quindi, annulla i provvedimenti regionali impugnati (note Servizio Programmazione Sanitaria 4 luglio 2014 n. 081/2399, 21 luglio 2014 n. 81/2634 e 10 ottobre 2014 n. 81/3423) con il conseguente obbligo della Regione Puglia, Servizio di Programmazione Sanitaria, di riesaminare l'istanza per l'installazione di un'apparecchiatura TAC e di una RMN, presentata da ARS Radiologica srl il 29 dicembre 2006, secondo i parametri di valutazione di cui in motivazione*" ossia "*individuando sia il fabbisogno complessivo di apparecchiature TAC e RMN nell'ambito territoriale di ASL Lecce sia*

la localizzazione di tali apparecchiature secondo il parametro dell'effettiva operatività delle medesime e della effettiva accessibilità del servizio in questione.”.

Il Legale Rappresentante p.t. della Ars Radiologica srl, assistito dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, ha diffidato, con “Atto di Diffida” del 4/11/2016, “L'Amministrazione regionale in indirizzo a valer dare esecuzione alla sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 4190/2016 e per l'effetto concludere il procedimento avviato da ARS Radiologica con istanza del 29/12/06 e volto al rilascio del parere di compatibilità all'installazione di una TAC e di una RMN (...)”.

Pertanto, con riferimento all'obbligo della scrivente Sezione Strategie Governo dell'Offerta (già Settore Programmazione e Gestione Sanitaria) di riesaminare, come stabilito dal Consiglio di Stato, III Sez., nella Sentenza 4190/2016, “l'istanza per l'installazione di una apparecchiatura TAC e di una RMN, presentata da Ars Radiologica srl il 29 dicembre 2006, secondo i parametri di valutazione di cui in motivazione” si rileva quanto segue.

Con D.D. n. 61 del 27/03/2006, è stato adottato ai sensi dell'art. 17 della LR. n. 8/04 e s.m.i., il Registro provvisorio delle strutture autorizzate alla Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine TAC e RMN della Regione Puglia.

Dalla consultazione del suddetto registro risultavano installate ed operative per l'**AUSL LE/1** le seguenti apparecchiature:

STRUTTURE PUBBLICHE/PARIFICATE		
Presidio Ospedaliero	TAC	RMN
DISTRETTO SOCIO SANITARIO LECCE	1	1
VITO FAZZI - LECCE	3	1
CAMPI SALENTINA	1	
SAN CESARIO	1	
COPERTINO	1	
NARDO'	1	
GALATINA	1	
TOTALE	9	2

STRUTTURE PRIVATE		
Strutture e/o Studi Privati	TAC	RMN
STUDIO RADIOLOGICO QUARTA-COLOSSO - LECCE	1	1
STUDIO RX ASS. CALABRESE - LECCE	1	1
STUDIO RX ASS. CALABRESE - CAVALLINO		1
STUDIO RADIOLOGICO POTENZA - LECCE	1	
STUDIO RADIOLOGICO PRODENZANO - LECCE	1	
CASA DI CURA PETRUCCIANI - LECCE	1	
CASA DI CURA VILLA VERDE - LECCE	1	
CASA DI CURA VILLA BIANCA - LECCE	1	
CASA DI CURA CITTA' DI LECCE - LECCE	1	
STUDIO MED. RADIOLOGICO FILOGRANA - NARDO'	1	
TOTALE	9	4

e per l'**AUSL LE/2** risultavano installate ed operative le seguenti apparecchiature:

STRUTTURE PUBBLICHE/PARIFICATE		
Presidio Ospedaliero	TAC	RMN

CASARANO	1	1
SCORRANO	1	
GALLIPOLI	1	
E.E. "C. PANICO" -TRICASE	1	1
TOTALE	4	2

STRUTTURE PRIVATE		
Strutture e/o Studi Privati	TAC	RMN
STUDIO QUARTA - COLOSSO - SALVE	1	1
TOTALE	1	1

* APPARECCHIO RMN per piccole parti

Alla data di approvazione del suddetto registro, quindi, risultavano nella ASL LE/1 n.18 TAC e n.6 RMN e nella ASL LE/2 n.5 TAC e n.3 RMN.

La Legge Regionale n. 39/2006, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (BURP n. 172 del 28/12/2006), all'art. 5 ha stabilito che *"In attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), le Aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Puglia sono ridotte a una per ciascuna delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto"*.

Ne conseguiva che, a far data dal 28/12/2006, le ASL LE/1 e LE/2 venivano incorporate nella ASL provinciale denominata "ASL LE".

In ragione del suddetto accorpamento, quindi, risultavano attive ed operanti nel territorio della ASL LE, complessivamente, n. 23 TAC e n. 9 RMN, a fronte di un fabbisogno regolamentare (R.R. n. 3/2006), in relazione alla popolazione residente nell'ASL Lecce al 31/12/2006 pari a n. 808.939 abitanti, di n. 14 apparecchiature TAC e n. 7 RMN.

Successivamente, il numero complessivo di grandi macchine TAC e RMN riportato nel registro approvato con D.D. n. 61 del 27/03/2006 subiva una variazione/rettifica a seguito della nota prot. n. 60785 del 14/04/2011 del Commissario straordinario della ASL LE con la quale comunicava che *"nel territorio Area Sud di questa Azienda, alla data del 28.12.2006, non c'era alcuna struttura ambulatoriale privatao accreditata, convenzionata con il SSR, in possesso di RMN classificata come grande macchina né tanto meno in possesso di TAC."*

Si comunica, qualora potesse essere utile, che il presidio "Studio Radiologico Quarta Colosso", con sede in quel periodo a Salve, deteneva (ed ancora detiene) una RMN settoriale (in base al D.P.R. n. 542/1994, installabile senza il visto di compatibilità regionale n.d.r.), inferiore a 0,5 tesla."

Pertanto, a seguito della suddetta rettifica risultavano installate ed operanti nel territorio della ASL Lecce, alla data del 29.12.2006, n. 22 TAC e n. 8 RMN *grandi macchine*, in luogo delle n. 23 TAC e n. 9 RMN riportate nel registro, ma in ogni caso in numero superiore rispetto al fabbisogno regolamentare innanzi citato il quale prevedeva n. 14 apparecchiature TAC e n. 7 RMN *grandi macchine* nella ASL LE.

Posto quanto innanzi, con riferimento all'obbligo di riesaminare *"l'istanza per l'installazione di una apparecchiatura TAC e di una RMN, presentata da Ars Radiologica srl il 29 dicembre 2006"*, individuando *"il fabbisogno complessivo di apparecchiature TAC e RMN nell'ambito territoriale di ASL Lecce"*:

- considerato che a far data dal 28/12/2006, le ASL LE/1 e LE/2 venivano incorporate nella ASL provinciale denominata "ASL LE";
- considerato che il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 (*"Art. 3, comma 1, lettera a) punto 1) della Legge 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accre-*

ditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie”), in applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per il rilascio della verifica di compatibilità nonché per il rilascio dell’accreditamento istituzionale, ha stabilito, circa la “Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)”, il seguente fabbisogno:

- TAC: 1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS
 - RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS;
- ritenuto di dover procedere alla verifica del fabbisogno in relazione alla popolazione residente nella ASL Lecce, già istituita al momento della domanda della ARS Radiologica srl;
- verificato che nella ASL LE al 31/12/2006 risultavano n. 808.939 abitanti (fonte ISTAT) e che pertanto il fabbisogno di apparecchiature TAC risultava pari a n. 14 ed il fabbisogno di *grandi macchine* RMN risultava pari a n. 7;
- considerato che alla data della richiesta della ARS Radiologica srl (29/12/2006) risultavano installate ed operanti nel territorio della ASL Lecce n. 22 TAC e n. 8 RMN, dunque, in numero superiore rispetto al fabbisogno regolamentare sopra citato;
- ritenuta assorbita dall’assenza di fabbisogno regolamentare l’ulteriore valutazione circa i parametri indicati in motivazione dal Consiglio di Stato e precisamente “... *la localizzazione di tali apparecchiature secondo il parametro dell’effettiva operatività delle medesime e della effettiva accessibilità del servizio in questione*”;

la scrivente Sezione, con nota prot. AOO_151/390 del 16/01/2017, ha comunicato alla Ars Radiologica s.r.l., ai sensi dell’art. 10bis della L.R. n. 241/1991 e s.m.i., preavviso di rigetto dell’istanza di riesame della richiesta di verifica di compatibilità “*per l’installazione di un’apparecchiatura TAC e di una RMN, presentata da ARS Radiologica srl il 29 dicembre 2006*”, come stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 4190/2016, assegnando, al riguardo, un termine di **dieci giorni dal ricevimento della presente nota per presentare osservazioni e controdeduzioni.**

Con nota del 24/01/2017, l’Avv. Gianluigi Pellegrino, in nome e per conto della Ars Radiologica S.r.l., ha trasmesso le proprie osservazioni evidenziando quanto segue:

“... come risulta dal BURP 28.12.2006 n. 172 suppl., ai sensi del comma 3 dello stesso art. 5 della LR 39/06, avente ad oggetto l’accorpamento delle due ASL, l’efficacia e l’opponibilità ai terzi di detto accorpamento sarebbe decorso solo dal 1.1.2007.

Da quanto precede deriva che sulla base delle stesse premesse della nota procedimentale che qui si riscontra connesse del resto ai ripetuti giudicati il fabbisogno su cui dare riscontro all’istanza della deducente va computato al 29.12.2006 e con riguardo al “comprensorio territoriale di riferimento” (sent. Cds 23/11/10 n. 8150) che a quella data era esclusivamente quella della ASL LE/2.

Ciò posto sulla base dei parametri di cui al regolamento applicati anche nella nota che qui si riscontra detto fabbisogno al 29.12.06 pacificamente sussisteva e pertanto l’istanza della deducente in ottemperanza ai giudicati deve trovare accoglimento.

Né ovviamente sulla scorta del richiamato giudicato può assumere rilievo che sulla base del diverso ambito di riferimento derivante dalla successiva efficacia dell’accorpamento delle due ASL, oggi il fabbisogno possa ritenersi soddisfatto, essendo questa eventualità di cui i ripetuti giudicati si erano pure espressamente fatti carico statuendo che “è evidente che la definizione del giudizio e la sua eventuale fase esecutiva potranno essere fronteggiate dall’Amministrazione con le misure più opportune, anche in relazione ad un eventuale temporaneo soprannumero delle strutture accreditate di siffatto tipo” (cfr. accoglimento del ricorso straordinario con DPR 2/10/13 su conforme parere del Consiglio di Stato n. 2899 del 21/06/13).”

La citata disposizione normativa che testualmente recita: “*ai fini dei rapporti con i terzi la fusione ha ef-*

ficacia dal 1° gennaio 2007 "(comma 3, art. 5 della LR 39/06), si ritiene applicabile alla fattispecie *de quo* in considerazione della circostanza che la richiesta di installazione di grandi macchine della Ars Radiologica del 29/12/2006 si configura quale atto di iniziativa di un procedimento amministrativo caratterizzato dalla stretta connessione con la pianificazione ed organizzazione delle ASL, tenuto conto, altresì, della circostanza che alla data della domanda il fabbisogno di grandi macchine dovesse essere comunque rapportato alla ASL LE/2 anche in virtù della citata disposizione normativa (comma 3, art. 5 della LR 39/06) nella parte in cui stabilisce che solo *"dal 1° gennaio 2007, data a partire dalla quale è soppressa lo personalità giuridica delle preesistenti ASL"* e, dunque, della ASL LE/2.

Tenuto conto di quanto innanzi, e considerato che *"l'obbligo della Regione Puglia, Servizio di Programmazione Sanitaria, di riesaminare l'istanza per l'installazione di un'apparecchiatura TAC e di una RMN, presentata da ARS Radiologica srl il 29 dicembre 2006"*, come stabilito dal Consiglio di Stato nella citata Sentenza n. 4190/2016 è *"conseguente"* all'annullamento dei *"provvedimenti regionali impugnati (note Servizio Programmazione Sanitario 4 luglio 2014 n. 081/2399, 21 luglio 2014 n. 81/2634 e 10 ottobre 2014 n. 81/3423)"*, e tenuto altresì conto dei giudicati già formati sulla vicenda *de quo*, si procede di seguito, al fine di concludere il presente procedimento in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato ed in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della LR 39/06, con la verifica della presenza di fabbisogno di RMN e TAC nella sola ASL LE/2 alla data di presentazione della citata istanza.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 (*"Art. 3, comma 1, lettera a) punto 1) della Legge 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie"*), in applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per il rilascio della verifica di compatibilità nonché per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, ha stabilito, circa la *"Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)"*, il seguente fabbisogno:

- TAC: 1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS
- RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS;

Il suddetto fabbisogno, rapportato alla popolazione residente nella ASL LE/2 nell'anno 2006, pari a n. 340.476 (fonte: Documento di indirizzo Economico – Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2006 – DGR 30/10/2006, n. 1621), sviluppa un fabbisogno di n. 6 TAC e n. RMN (la sesta TAC e la terza RMN in applicazione della frazione superiore alla metà dei numero degli abitanti).

Come innanzi evidenziato, con D.D. n. 61 del 27/03/2006, è stato adottato ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., il Registro provvisorio delle strutture autorizzate alla Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine TAC e RMN della Regione Puglia dal quale risultavano nella ASL LE/1 n.18 TAC e n.6 RMN e nella ASL LE/2 n.5 TAC e n.3 RMN.

Il numero di TAC e RMN nella ASL LE/2 veniva successivamente rettificato dal Commissario Straordinario della ASL LE con nota prot. n. 60785 del 14/04/2011 con la quale, come sopra riportato, comunicava che *"alla data del 28.12.2006, non c'era alcuna struttura ambulatoriale privata accreditata, convenzionata con il SSR, in possesso di RMN classificata come grande macchina né tanto meno in possesso di TAC"*.

In virtù di tale rettifica, dunque, il numero di grandi macchine autorizzate e presenti nel Registro di cui alla D.D. n. 61 del 27/03/2006 nella ASL LE/2 era di 4 TAC e 2 RMN; conseguentemente, alla data del 28/12/2006, risultava un fabbisogno nella medesima ASL di n. 2 TAC e n. 1 RMN.

Per tutto quanto innanzi esposto;

considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., *"Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione"*;

- l'art. 3, comma 32 della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 ha previsto che *“Fino al completamento degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (.),”*, facendo peraltro *“salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente”*;
- nonostante il parere di compatibilità di cui al presente provvedimento debba comunque considerarsi come se fosse stato rilasciato entro il 31/12/2007, e quindi quale eccezione alla sospensione dei nuovi accreditamenti disposta dall'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, tuttavia l'art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ha stabilito che *“l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.”*;
- l'art. 21, comma 2, lett. d) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede, tra le condizioni essenziali per l'accreditamento, *“il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove preventivamente richiesto dalla normativa vigente al momento dell'attivazione della struttura”*;
- già alla data del 1° gennaio 2007, a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 39/06 risulta efficace l'accorpamento delle due USL *“ai fini dei rapporti con i terzi”*, risultavano installate ed operanti nel territorio della ASL Lecce n. 22 TAC e n. 8 RMN *grandi macchine*, dunque in numero superiore rispetto al fabbisogno regolamentare di n. 14 apparecchiature TAC e di n. 7 RMN *grandi macchine* RMN;

si propone, in ottemperanza alla Sentenza n. 4190/2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, di esprimere parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità alla *“Ars Radiologica Srl”* per l'installazione di n. 1 TAC e n. 1 RMN *grande macchina* presso la struttura denominata *“Ars Radiologica s.r.l.”*, sita nel Comune di Ruffano alla Piazza N. Sauro n. 6, con la precisazione che:

- il Comune di Ruffano, in relazione alla richiesta di compatibilità trasmessa alla Regione Puglia con nota prot. 10032 del 14/08/2009 ed a conclusione del procedimento amministrativo con la stessa avviato, dovrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione;
- l'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte di questa Sezione, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 8/2004, per la branca specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TAC e n. 1 RMN;
- allo stato, per le motivazioni di cui in narrativa, la società *“Ars Radiologica s.r.l.”*, già accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini, non può essere accreditata per la branca specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TAC e n. 1 RMN.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- in ottemperanza alla Sentenza n. 4190/2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, di esprimere parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità alla Ars Radiologica Srl per l'installazione di n. 1 TAC e n. 1 RMN *grande macchina* presso la struttura denominata "Ars Radiologica s.r.l.", sita nel Comune di Ruffano alla Piazza N. Sauro n. 6, con la precisazione che:
 - il Comune di Ruffano, in relazione alla richiesta di compatibilità trasmessa alla Regione Puglia con nota prot. 10032 del 14/08/2009 ed a conclusione del procedimento amministrativo con la stessa avviato, dovrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione;
 - l'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte di questa Sezione, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 8/2004, per la branca specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 TAC e n. 1 RMN;
 - allo stato, per le motivazioni di cui in narrativa, la società "Ars Radiologica s.r.l.", già accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini, non può essere accreditata per la branca specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 TAC e n. 1 RMN;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Ruffano per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (rif nota prot. 10032 del 14/08/2009);
 - alla "Ars Radiologica srl";
 - al Direttore Generale della ASL LE;
 - all'Avvocatura Regionale - c.a. Avv. Adriana Shiroka (*Rif. Cont. 1185/14/SH*);
 - all'avv. Gianluigi Pellegrino.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta /all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso